

N. R.G. 3411/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI**

Il Giudice,

rilevato che Malaguti Stefano ha proposto il pagamento dei propri debiti, mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti;

letta la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della legge 3/2012 e ss. modifiche e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dal Gestore della Crisi (avv. Francesca Fontanesi, avv. Sirte Besutti e avv. Fulvia Ventura) ai sensi dell'art. 9, II comma, l. 3/2012; preso atto delle modifiche al piano di ristrutturazione presentate dal ricorrente e notificate ai creditori;

ritenuto che si debba ritenere che il ricorrente non sia soggetto fallibile, con conseguente ammissibilità della procedura disciplinata dalla legge. 3/2012, essendo cancellato da oltre un anno dal Registro delle Imprese (cfr. art. 10 l.f.);

rilevato che il ricorrente ha indicato i debitori e le somme agli stessi dovute, ha depositato la documentazione prevista dalla legge 3/2012;

considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente;

tenuto conto che il ricorso, la successiva integrazione ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012;

letta la relazione sul voto depositata dall'OCC dalla quale risulta che è stata raggiunta a maggioranza prevista dall'art. 11, n. 2, l. 3/2012 (pari al 60% dei crediti), essendo stati ottenuti voti favorevoli all'unanimità;

tenuto conto della relazione predisposta ex art. 12, I comma, l. 3/2012 dall'OCC e l'attestazione di definitiva fattibilità del piano pervenuta in data odierna;

rilevato che non è pervenuta alcuna contestazione dai creditori;



ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. l. n. 3/2012,

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da MALAGUTI STEFANO, [REDACTED] (CF MLGSFN72T20A944C) in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura dell'OCC;

Dispone che della proposta, dell'integrazione e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 30 novembre 2021

Il Giudice

Antonella Rimondini

